SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA -

(N. 356-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) del Senato della Repubblica, nella seduta del 26 ottobre 1972 (V. Stampato n. **356**)

modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati, nella seduta del 1º agosto 1973 (V. Stampato n. 1140)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (FERRI)

di concerto col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 agosto 1973

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio

LUGISLÁTURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga della legge 16 settembre 1960, numero 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio

Art. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

Per la corresponsione dei contributi previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno finanziario 1982, sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la ulteriore somma annua di lire un miliardo.

Le somme non impiegate nei singoli anni finanziari saranno utilizzate negli anni finanziari successivi.

Art. 3.

All'onere annuo di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio

Articolo unico.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, numero 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

Soppresso.

Soppresso.